



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Circolare

Classificazione: IX/3

N. allegati: 1

Alla comunità accademica

Oggetto: comunicazione relativa al Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 - Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle università - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario

Gentili colleghe e colleghi,

come è noto, il recente Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 ha previsto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) anche per le università.

Tale obbligo è stato ribadito dalla nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 7 agosto 2021 che conferma le prescrizioni sia in merito all'adozione delle misure di sicurezza, sia in merito al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per tutto il personale universitario e per le studentesse e gli studenti oltre che gli aspetti sanzionatori in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

 **Obbligo della certificazione verde.**

Al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza e di tutela della salute nello svolgimento della didattica e dei servizi universitari in presenza, ivi compresi esami di profitto e di laurea, **dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021** (termine attualmente previsto di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale universitario (docenti, anche non strutturate/i, personale tecnico-amministrativo, assegniste/i, borsiste/i, contrattiste/i, visiting professor, frequentatrici e frequentatori e personale degli appaltatori in caso di interferenze con le attività universitarie) e tutta la componente studentesca, ivi comprese/i dottorande/i, specializzande/i, studenti/esse dei corsi post laurea e soggetti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire a richiesta, la certificazione verde COVID-19 attestante una delle seguenti situazioni:

- a) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;**
- b) **avvenuta guarigione da COVID-19;**
- c) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.**

In ottemperanza a quanto disposto dal Ministero della Salute con la Circolare del 30/7/2021 ("Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall' art. 3 del decreto-

legge 23 luglio 2021”) saranno ritenute valide le certificazioni equivalenti riconosciute dall’autorità sanitaria nazionale.

Sanzioni.

Il richiamato D.L. n. 111/2021, prevede inoltre che il mancato rispetto delle disposizioni sopra descritte sia considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente da un lato, e tecnico amministrativo dall'altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso, e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

A tale proposito, relativamente al personale tecnico amministrativo soggetto a rilevazione della presenza, è quanto mai necessario procedere a una regolarizzazione tempestiva e quotidiana del tabulato delle presenze.

Si precisa che, in assenza di indicazioni governative o ministeriali di maggior dettaglio, è possibile recuperare l’assenza ingiustificata dal servizio con ferie, recupero ore ed altri giustificativi di assenza.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione verrà applicata a decorrere dal quinto giorno di assenza **consecutiva** accompagnato da specifica segnalazione in tale senso del responsabile di struttura.

Personale a cui non si applicano le disposizioni relative al green pass.

Le disposizioni sul possesso del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, prot. n. 35309 del 04/08/2021. In particolare, tale circolare prevede che *“fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”*¹.

I controlli sul possesso del green pass.

L’Ateneo è tenuto a effettuare le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi.

Considerato che le verifiche sopra richiamate competono ai “responsabili” delle università, per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240 del 2010, i/le Rettori/Rettrici ed eventuali loro delegati in base all’organizzazione, che ciascun ateneo assumerà per il controllo, l’Università di Siena – in prima applicazione e nelle more di ulteriori indicazioni provenienti dal MUR - adotta il seguente modello organizzativo.

Soggetti deputati al controllo: Rettore e soggetti formalmente delegati mediante formale atto di delega (allegato 1):

¹ Il testo integrale della Circolare del Ministero del Lavoro è rintracciabile alla pagina web: <http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=82047>.

- Direttrici e Direttori dei dipartimenti e altri responsabili di attività di didattica/ricerca da questi individuati, per effettuare il controllo su docenti, personale tecnico-amministrativo afferente al settore della ricerca, assegniste/i, contrattiste/i e tutto il personale non strutturato;
- Responsabili di unità organizzativa, per effettuare il controllo sul personale loro assegnato;
- Responsabili dei Musei del Sistema Museale di Ateneo e altri soggetti strutturati da questi individuati, per effettuare il controllo su tutti coloro che accedono alle strutture museali;
- Responsabili delle biblioteche e altri soggetti strutturati da questi individuati, per effettuare il controllo su tutti coloro che accedono alle biblioteche;
- Responsabili dei Presidi e altri soggetti strutturati da questi individuati, per effettuare il controllo a campione sulle studentesse e sugli studenti.

Personale universitario in convenzione con l'AOUS.

Il personale universitario in convenzione con l'AOUS nello svolgimento dell'attività assistenziale è tenuto al rispetto dell'obbligo di vaccinazione al fine di «mantenere le condizioni di sicurezza nella cura e nell'assistenza», ai sensi del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.

Tutto il personale universitario in convenzione con l'AOUS è tenuto al possesso del green pass; il relativo controllo spetta al responsabile universitario.

Modalità di verifica del Green pass.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile gratuita VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario/o, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. L'interessata/o, a richiesta dei verificatori, dimostra la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

Eventuali forme di rilevazione automatica della certificazione verde saranno valutate in corso d'opera.

Il **trattamento dei dati personali** rilevati nell'ambito dei controlli definiti dal D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, relativamente all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 è definito nei termini di cui alla informativa riportata in calce alla presente circolare.

L'informativa di dettaglio, è pubblicata nella sezione privacy del sito web di Ateneo https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/03_informativa_protocolli_contenimento_Covid19.pdf.

Nel caso in cui non volesse essere esibito il certificato verde covid-19 e il documento d'identità o vi fosse resistenza all'intimazione di allontanamento, il controllore delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, avvertendo tempestivamente il Rettore e il Direttore generale.

Lavoro agile per lo svolgimento di attività lavorativa a distanza.

Rimangono confermate la modalità organizzative del lavoro nello svolgimento delle attività amministrative e di supporto alla didattica definite, sulla base della collocazione della Regione Toscana nelle varie zone di rischio, nelle DDG: Rep. N. 2148, prot. n. 104919 del 18/06/2021, rep. n. 149/2021, prot. n. 76885 del 30/04/2021, pubblicate alla pagina web <https://www.unisi.it/unisilife/notizie/coronavirus-2019-ncov-cosa-ce-da-sapere>.

In particolare, rimangono confermate le percentuali massime di personale che può svolgere lavoro agile, definite sulla base dei criteri di classificazione delle zone di rischio.

Così, ad esempio, in caso di permanenza della Regione Toscana nella attuale fascia di rischio “bianca”, ogni Responsabile è tenuto a organizzare la propria Struttura assicurando, su base giornaliera o settimanale, lo **svolgimento del lavoro agile in misura non superiore al 30%** del personale assegnato alla propria struttura e preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato.

Si rappresenta, al riguardo, che lo svolgimento del lavoro agile non può costituire uno strumento per sottrarsi all'obbligo di presenza periodica in sede e al conseguente obbligo di possesso del certificato verde: rimangono pertanto ferme le modalità di organizzazione relative all'alternanza tra lavoro agile e lavoro in presenza già definite dalle/i responsabili di struttura.

I responsabili delle strutture, nell'ambito dell'organizzazione dei propri servizi e tenendo conto delle percentuali sopra riportate, utilizzano tutte le forme di flessibilità più opportune al fine di mantenere inalterato il livello del servizio offerto.

Relativamente allo svolgimento di attività lavorativa in presenza in sede, si ricorda che restano valide tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio adottate sino ad ora dall'Ateneo, in particolare il mantenimento delle distanze di sicurezza, l'uso della mascherina e il divieto di assembramento, oltre alla periodica igienizzazione delle mani e sanificazione degli spazi.

Si ribadisce, inoltre, che l'accesso alle biblioteche di Ateneo, ai musei del SIMUS, la partecipazione a eventi, mostre, congressi, oltre che l'accesso ai concorsi pubblici, può avvenire solo con l'esibizione della certificazione verde COVID-19, come previsto dal D.L. n. 52/2021.

Il Rettore

Francesco Frati

Il Direttore generale

Emanuele Fidora

ALLEGATI:

1: modello di delega

Trattamento dati personali rilevati nell'ambito dei controlli definiti dal D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, relativamente all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario.

Tutto il personale universitario, nonché tutti gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.

Le verifiche nei confronti del personale e degli studenti competono al Rettore e ai soggetti appositamente delegati.

La base giuridica del trattamento è quella prevista nel Regolamento UE 2016/679 all'art.6, comma 1, lett. c) *il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.*

I dati relativi alla "Certificazione verde COVID-19" saranno utilizzati, in particolare, per l'accesso:

- alle sedi di lavoro e a tutte le strutture universitarie da parte del personale tecnico amministrativo, personale docente, ricercatori, assegnisti di ricerca e, in generale, tutti i collaboratori,
- alle aule didattiche, ai laboratori, alle strutture universitarie da parte di studenti, dottorandi e borsisti.

La verifica dei dati relativi alle Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma e quindi non sono previsti tempi di conservazione da parte dell'Ateneo.

Per le procedure di verifica delle certificazioni sarà utilizzata l'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile, che mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'informativa di dettaglio è consultabile nella sezione privacy del sito web dell'Ateneo: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

Per maggiori informazioni sulla app e sulle operazioni di verifica si può consultare il seguente link: <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>